

Provata la buona fede del contribuente nel rapporto tributario: annullato un avviso di accertamento IMU

*** **

di Maurizio Villani e Alessandro Villani
Studio Legale Tributario Villani

In ambito tributario è fondamentale che i rapporti tra contribuente ed Amministrazione finanziaria siano sempre improntati ai principi di buona fede e leale collaborazione di cui all'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, Legge 212/2000.

È quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale di Puglia – Sezione Staccata di Lecce – con la sentenza in commento, in applicazione della quale è stato ribadito il principio secondo cui in ambito tributario bisogna sempre tenere in considerazione il comportamento del contribuente ed i principi di buona fede e leale collaborazione che devono essere sempre presenti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, oltre che quelli di giustizia sostanziale ed equità tributaria.

La questione che in questo intervento intendiamo esaminare trae origine dalla **sentenza n. 1648/2022 della Commissione Tributaria Regionale di Puglia – Sezione Staccata di Lecce** –, pronunciata in data 09/05/2022 e depositata in data 13/06/2022, (Presidente: Dima Lucio – Relatore: Perone Ernesto) che, in accoglimento delle nostre tesi difensive, ha riformato la sentenza di primo grado e dichiarato illegittimo un avviso di accertamento Imu - notificato dal Comune di Lecce ad un contribuente appartenente alle Forze armate - per palese violazione del sano e basilare principio di buona fede e leale collaborazione che deve sempre improntare i rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente, così come previsto dallo Statuto dei diritti del Contribuente e ribadito anche dalla più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.

Nel caso di specie, la controversia origina dal disposto di cui all'art. 2 del Decreto Legge n.102 del 31/08/2013, convertito con modificazioni nella Legge n.124 del 28/10/2013, che esenta dalla applicazione dell'imposta municipale propria (Imu) ogni contribuente appartenente alle Forze armate anche in assenza di una dimora abituale e residenza anagrafica.

Tuttavia, per poter beneficiare della suddetta agevolazione è necessario presentare un'apposita comunicazione di variazione che deve essere richiesta dall'interessato al Comune con specifica dichiarazione, che però, nel caso di specie, era stata presentata in ritardo dal contribuente ma comunque ben prima della notifica dell'avviso di accertamento impugnato.

In altri termini, nel caso di specie, il contribuente pur trovandosi nelle condizioni oggettive e soggettive per usufruire del trattamento agevolativo Imu, aveva ommesso di ottemperare ad un adempimento meramente formale, consistente nella comunicazione della "...dichiarazione di variazione." di cui all'art. 2, comma 5 - bis, del D.L. n. 102/2013, con la conseguenza che il Comune di Lecce non gli ha mai riconosciuto la ritardata presentazione della dichiarazione di variazione e dunque la perdita del beneficio fiscale.

Ebbene, il contribuente con il ricorso introduttivo in primo grado e, successivamente, con l'atto di appello in secondo grado, **ha sempre posto in evidenza il fatto di aver agito in buona fede** con il Comune di Lecce, nonché il fatto di essersi sempre comportato con onestà e correttezza al fine dimostrare la particolare condizione agevolativa che gli spettava per legge, anche se, come è noto, il pubblico impiego di un ufficiale in servizio delle forze armate rappresenta un fatto documentalmente noto ad ogni Comune attraverso l'uso dei propri strumenti informatici e telematici.

Avverso la sentenza di primo grado il contribuente ha proposto tempestivo appello alla competente Commissione Tributaria Regionale che con la sentenza in commento n. 1648/2022 non ha ritenuto condivisibili le argomentazioni dei primi giudici e, di contro, ha accolto l'appello del contribuente dichiarando illegittimo l'avviso di accertamento Imu del Comune di Lecce per palese violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione.

In particolare, nell'accogliere le doglianze del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale, si legge nella sentenza, **ha ritenuto che nel rapporto tributario deve essere fatta una valutazione complessiva di tutti i fatti e circostanze, tenendosi in debito conto il comportamento del contribuente ed i principi di buona fede e leale collaborazione che devono essere sempre presenti nel rapporto con la pubblica amministrazione, oltre che quelli di giustizia sostanziale ed equità tributaria, poiché, anche se in ritardo,**

l'adempimento formale della variazione è stato comunque adempiuto nel 2019, prima della emissione dell'avviso di accertamento.

Di conseguenza, il Comune ha avuto comunque gli strumenti e il tempo per verificare la sussistenza o meno delle condizioni di legge per la spettanza della agevolazione, che in effetti non contesta mai, limitandosi a disconoscerla per il solo aspetto formale.

Pertanto, i giudici di secondo grado hanno accolto l'appello del contribuente e dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento IMU del Comune di Lecce.

Sul punto, occorre evidenziare che in tema di esenzione Imu si deve dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte di Cassazione a mente del quale, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1, Legge 2012 del 2000), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore (art. 6, comma 4, Legge 2012 del 2000), **nessun altro onere grava sul contribuente nella fattispecie in cui sussistono tutti i presupposti per usufruire del trattamento agevolativo.**

Per di più, il contribuente ha sempre diritto a beneficiare dell'esenzione del tributo locale anche in mancanza di apposita documentazione attestante l'agevolazione dovuta, sempre che lo stato di fatto è comunque conosciuto dall'Ente impositore

Quanto sin qui rilevato trova conferma anche nei recenti arresti giurisprudenziali, della Corte Suprema di Cassazione n. 12372/2021 e n. 1263/2021 secondo cui *“è da escludersi il pagamento dell'ICI in misura integrale anche se il contribuente non abbia presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50% tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4).”*

Brevi riflessioni

La tematica in esame è da ritenersi di grande attualità posto che oggi si avverte sempre di più l'esigenza di migliorare i rapporti che intercorrono tra contribuenti ed Amministrazione finanziaria attraverso un più elevato grado di collaborazione

e buona fede, confidando nel fatto che l'Amministrazione finanziaria si deve sempre comportare con correttezza e coerenza, in piena rispondenza ad uno dei principi più importanti del nostro ordinamento giuridico tributario quale il principio di cui all'articolo 10 dello Statuto dei Diritti del Contribuente, Legge 212/2000, secondo cui *"i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede."*

Lo Statuto dei diritti del contribuente ha quindi qualificato la buona fede come un principio generale al quale l'Amministrazione ed il contribuente devono ispirarsi nell'attuazione del rapporto tributario mediante un costante rapporto di collaborazione.

In conclusione, alla luce delle suddette considerazioni e tenuto conto della condivisibile sentenza n. 1648/2022 della C.T.R. di Lecce, con la quale i giudici di merito hanno voluto dare continuità ad un principio già espresso e consolidato dalla Corte di Cassazione nonché dalla Corte di Giustizia Europea, possiamo ritenere che la presenza nel nostro ordinamento giuridico del principio della leale collaborazione e buona fede di cui all'art. 10 della Legge n. 212 del 2000 rappresenta una chiara espressione delle norme costituzionali a tutela dei diritti dei cittadini-contribuenti nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

Allegati:

- Sentenza n. 1648/2022 della Commissione Tributaria Regionale di Puglia – Sezione Staccata di Lecce, pronunciata in data 09/05/2022 e depositata in data 13/06/2022.

Lecce, 24/06/2022

Avv. Maurizio Villani

Avv. Alessandro Villani



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PUGLIA SEZ.STACCATA DI LECCE SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

- DIMA LUCIO Presidente
- PERONE ERNESTO Relatore
- MONTERISI DANIELA Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 247/2021
depositato il 28/01/2021

- avverso la pronuncia sentenza n. 1519/2020 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE

contro:
COMUNE DI LECCE
PIAZZA PARTIGIANI N. 40 73100 LECCE

proposto dall'appellante:
GIANCANE RODOLFO
VIA C. DA CACARI N. 43 73047 MONTERONI DI LECCE LE

difeso da:
VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2349 IMU 2014

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 247/2021

UDIENZA DEL

09/05/2022 ore 09:30

N° 1648/2022

PRONUNCIATA IL:
9 MAG. 2022

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
13 GIU. 2022

Il Segretario
Sonia Maria CIVILLA



Rga 247/2021

In fatto e in diritto

Il Comune di Lecce notificava in data 27/11/2019 al signor Rodolfo Giancane, residente in Monteroni alla via C. Da Cacari n.43, l'avviso di accertamento n.2349 per l'omesso e/o parziale ritardato pagamento dell'imposta municipale IMU per l'anno 2014.

Avverso tale atto proponeva ricorso presso la CTP di Lecce il contribuente, eccependone la nullità per difetto di motivazione, illegittimità del provvedimento e comportamento non corretto secondo il principio di buona fede e collaborazione.

Si costituiva in giudizio il Comune, confermando la legittimità del proprio operato e la relativa pretesa impositiva.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, Sez.n.2, con Sentenza n.1519 del 14/10/2020, rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.

Ritenevano i primi giudici che l'atto impugnato fosse del tutto legittimo e sufficientemente motivato.

Avverso la Sentenza di primo grado proponeva appello il contribuente chiedendone l'accoglimento, previa sospensiva della esecutività della sentenza e dell'atto di accertamento.

Si costituiva in giudizio la parte resistente con controdeduzioni.

L'Appello è fondato

Ritiene la Commissione meritevole di accoglimento l'appello proposto dal contribuente e pertanto, in riforma della decisione di primo grado, lo accoglie ed annulla l'avviso di accertamento notificato dal Comune di Lecce.

La controversia origina dal disposto dell'art.2 del D.L. n.102 del 31/08/2013, convertito con modificazioni nella legge n.124 del 28-10-2013, che esenta dalla applicazione dell'imposta municipale propria, anche in assenza di dimora abituale e della residenza anagrafica, il personale in servizio permanente "... *appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.*" L'agevolazione doveva essere richiesta dall'interessato al Comune con specifica dichiarazione, che però veniva presentata in ritardo in data 23-1-2019 per l'anno d'imposta 2019, anteriormente alla notifica dell'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014 avvenuta in data 22-10-2019.

Il Comune ritiene non sanabile la omissione e/o ritardata presentazione della dichiarazione di variazione ed i primi giudici rigettano la tesi contraria del contribuente, per cui ritengono che la predetta agevolazione poteva essere richiesta solo per gli anni successivi, visto anche che il contribuente presentava la dichiarazione il 23-1-2019 "... *e quindi anteriormente alla notifica dell'avviso di accertamento in questione relativo all'anno 2014 – avvenuta il 22-10-2019- , ma pur sempre successivamente alla richiesta di riesame ed annullamento di altro analogo avviso di accertamento n.3259 per l'anno d'imposta 2013.*"

Ora, è incontestato che il contribuente (appuntato scelto della Guardia di Finanza) si trovava nelle condizioni soggettive ed oggettive per poter usufruire di una agevolazione che spettava per legge, per cui la Commissione non rileva alcun motivo per poterla negare, come fatto dal Comune di Lecce, che considera il termine di presentazione della dichiarazione di esenzione perentorio.

Del resto il comune, in ogni momento, poteva benissimo accertare la sussistenza o meno delle predette condizioni, che in effetti non vengono mai contestate, limitandosi ad eccepire il solo aspetto formale della mancata presentazione della dichiarazione di esenzione.

Non condivisibili appaiono poi le argomentazioni dei primi giudici, nel momento in cui legano e fanno dipendere il riconoscimento del diritto alla detrazione per l'anno 2014 a quanto avvenuto per l'anno precedente.

Infatti, se è vero che vi era stato un diniego per l'anno 2013, a nulla vale il fatto che il comune avesse già trattato una istanza di annullamento per l'anno 2013 per legittimare un comportamento relativo al 2014. Prima, perché si tratta di un periodo d'imposta diverso ed autonomo; secondo, perché proprio lo spirito di collaborazione e lealtà doveva portare il comune di Lecce a valutare la buona fede del contribuente nel momento in cui lo stesso (evidentemente preso atto della dimenticanza), presentava la dichiarazione il 23-1-2019, cui però ha fatto seguito comunque, dopo dieci mesi, il 23-10-2019, la notifica dell'avviso di accertamento per l'anno 2014. Quindi contraddittoria si presenta la sentenza sul punto.

La Commissione ritiene che nella specie debba essere fatta una valutazione complessiva di tutti i fatti e circostanze, tenendosi in debito conto il comportamento del contribuente ed i detti principi di buona fede e leale collaborazione che devono essere sempre presenti nel rapporto con la pubblica amministrazione, oltre che quelli di giustizia sostanziale ed equità tributaria, poiché, anche se in ritardo, l'adempimento formale della variazione è stato comunque adempiuto nel 2019, prima della emissione dell'avviso di accertamento. E, fatto importante, ai sensi di legge, l'adempimento non deve essere ripetuto.

Di conseguenza, il comune, ha avuto comunque gli strumenti ed il tempo per poter entrare nel merito e verificare la sussistenza o meno delle condizioni di legge per la spettanza della agevolazione, che in effetti non contesta mai, limitandosi a disconoscerla per il solo aspetto formale. Con ciò negando un diritto spettante ope legis e venendo meno al sano e basilare principio di leale collaborazione, come previsto dallo Statuto del Contribuente, ribadito più volte dalla Suprema Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.

Pertanto, la Commissione, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello del contribuente e dichiara illegittimo l'avviso di accertamento Imu del comune di Lecce notificato per l'anno d'imposta 2014.

PQM


Accoglie l'appello del contribuente.

Spese compensate.

Lecce, li 09-05-2022

Il Relatore

Ernesto PERONE



Il Presidente

Lucio DIMA

